

**AVVISO DI NOTIFICA EX ART. 150 C.P.C.**  
**con estratto del ricorso**

In ossequio al decreto n. cron. 7578/2021 del 31/08/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa - Sezione Lavoro- Giudice Dott. Luca Gurrieri nel procedimento n. 1635/2021 R.G si pubblica il presente avviso di notifica.

**A) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data di udienza:**

- Tribunale di Siracusa- sez. lav.- Giudice Dott. Luca Gurrieri procedimento n. R.G. 1635/2021- udienza di discussione 31/03/2022 ore 09,00.

**B) Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimate:**

Dino VINCIGUERRA.

- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore (c.f. 80185250588);

**C) Estratto di ricorso con sintetica esposizione dei motivi di ricorso:**

ricorso per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere trasferito, con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020 o successivo, nella provincia di Agrigento, anche in soprannumero- scuola secondaria di secondo grado - classe A018; previo annullamento e/o disapplicazione del CCNI sulla mobilità relativo al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/2022 nella parte in cui lede il diritto del ricorrente ad ottenere una sede nella provincia di Agrigento; dei provvedimenti del Direttore Generale dell'USR Sicilia a mezzo del quale sono stati disposti i movimenti territoriali del personale docente della scuola secondaria di secondo grado per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/21 e 2021/22 per la provincia di Agrigento nella parte in cui non comprendono il nominativo del ricorrente.

Nel ricorso si denunciano i vizi delle operazioni di mobilità scolastica relativa agli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e l'illegittimità delle disposizioni dei CCNI mobilità, laddove, restringendo discrezionalmente il numero dei posti messi a disposizione per i movimenti interprovinciali, si pongono in contrasto con gli artt. 30, comma 2 bis, D.lgs n. 165/2001 e 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994.

Le disposizioni di legge richiamate, infatti, stabiliscono il principio secondo il quale le operazioni di mobilità debbano prevalere sulle nuove immissioni in ruolo, prevedendo che queste ultime debbano essere effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

## **Conclusioni**

1. previo annullamento e/o disapplicazione degli atti di cui in epigrafe, ivi compresi il CCNI nella parte di interesse, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trasferimento, quantomeno a far data dall'a.s. 2019/2020, nella provincia di Agrigento, anche in soprannumero, anche al netto degli accantonamenti disposti per le immissioni in ruolo negli anni considerati, nella scuola secondaria di secondo grado classe di concorso A018 "Filosofia e Scienze Umane"; 2. ordinare all'amministrazione intimata di adottare tutti gli atti consequenziali per l'assegnazione nella provincia di Agrigento; 3. condannare la resistente alle spese di giudizio.

## **D) Indicazione dei controinteressati:**

TUTTI I DOCENTI IMMESSI IN RUOLO SU SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - CLASSE DI CONCORSO A018- NONCHE' TUTTI I DOCENTI GIA' DI RUOLO CHE HANNO CHIESTO IL TRASFERIMENTO NEGLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, NELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO e che in virtù dell'accoglimento del ricorso potrebbero vedere mutata la propria posizione.

La presente notifica viene effettuata in ossequio al decreto emesso in data 31/08/2021 dal Tribunale di Siracusa -Sez. Lavoro- Giudice Dott. Luca Gurrieri nel procedimento n. 1635/2021 R.G.

Favara, 10 febbraio 2022

Avv. Francesca Palumbo